	SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DIAGNOSI ENERGETICHE AI SENSI DEL D.LGS. N. 102/2014 e s.m.i. SU EDIFICI E IMPIANTI STET	Rev. 01 29/05/2019
	CAPITOLATO D'ONERI	Pag. 1 di 6

ART. 1 - DEFINIZIONI.

1. Per "Committente" o "Stazione appaltante" si intende la società STET S.p.A. che affida il servizio oggetto del presente capitolato.
2. Per "Professionista" si intende l'operatore economico che fornisce il servizio oggetto del presente capitolato.
3. Per "Contratto" si intende l'insieme dei documenti contrattuali costituiti da: l'ordine di esecuzione del servizio emesso dal Committente, il presente capitolato e l'offerta presentata dal Professionista nell'ambito della procedura di affidamento.


ART. 2 - PREMESSA.

1. Il d.lgs. n. 102 del 4/07/2014, che recepisce la Direttiva 2012/27/UE sull'Efficienza Energetica, stabilisce obblighi in capo ad aziende con rilevanza energetica che prevedono la conduzione di diagnosi energetiche (di seguito anche DE) finalizzate ad individuare i margini di miglioramento sui consumi. In particolare viene stabilito che:
 - le grandi imprese e le imprese a forte consumo di energia di cui all'art. 39, comma 1 o 3 del d.lgs. n. 83 del 22/06/2012, sono tenute ad eseguire la Diagnosi Energetica entro il 5/12/2015 e successivamente ogni 4 anni (aggiornamento periodico);
 - la diagnosi deve essere eseguita secondo i criteri stabiliti dall'Allegato 2 del medesimo decreto ed essere redatta esclusivamente da soggetti certificati da organismi accreditati ai sensi del regolamento comunitario n. 765 del 2008 o firmatari degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento, in base alle norme UNI CEI 11352, UNI CEI 11339 o alle ulteriori norme di cui all'articolo 12, comma 3 del d.lgs. 102/2014, relative agli auditor energetici, con l'esclusione degli installatori di elementi edilizi connessi al miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici.
2. Si è stabilito che il Committente è soggetto obbligato ai sensi del d.lgs. succitato in quanto rientrante nella definizione di "grande impresa" ai sensi del d.m.18/04/2015 poiché almeno il 25% del loro capitale o dei loro diritti di voto sono detenuti direttamente o indirettamente da un ente pubblico o congiuntamente da più enti pubblici. Per quanto sopra, la Diagnosi Energetica è oggi un adempimento obbligatorio per il Committente e rappresenta un importante passo (step) ai fini del miglioramento delle prestazioni energetiche con conseguenti benefici ambientali ed economici.

ART. 3 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO.

Ai fini dell'esecuzione degli adempimenti previsti dal d.lgs. n. 102/2014 e s.m.i., si dovrà fare riferimento, a titolo non esaustivo, al seguente quadro normativo:

- UNI CEI/TR 11428 "Gestione dell'energia – Diagnosi energetiche – requisiti del servizio di diagnosi energetica";
- UNI CEI EN 16247-1 "Diagnosi energetiche - Parte 1: Requisiti generali";
- UNI CEI EN 16247-2 "Diagnosi energetiche - Parte 2: Edifici";
- UNI CEI EN 16247-3 "Diagnosi energetiche - Parte 3: Processi";
- UNI CEI EN 16247-4 "Diagnosi energetiche - Parte 4: Trasporto";
- UNI EN 15603 "Prestazioni energetica degli edifici - Consumo energetico globale e definizione dei metodi di valutazione energetica";
- UNI CEI EN 16212 "Calcoli dei risparmi e dell'efficienza energetica - Metodi topdown (discendente) e bottom-up (ascendente)".

	SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DIAGNOSI ENERGETICHE AI SENSI DEL D.LGS. N. 102/2014 e s.m.i. SU EDIFICI E IMPIANTI STET	Rev. 01 29/05/2019
	CAPITOLATO D'ONERI	Pag. 2 di 6

ART. 4 – OGGETTO.

1. Il Contratto ha per oggetto la redazione della DE relativamente ai siti interessati nella disponibilità del Committente, e precisamente:

- a) edificio sede amministrativa e logistica - corpo "B" e "C" a Pergine Valsugana;
- b) sistema idrico integrato (captazione, trattamento, adduzione, distribuzione e fognatura) nei Comuni di Pergine Valsugana, Tenna, Caldonazzo, Levico Terme, Noaledo, Borgo Valsugana e Grigno;
- c) impianto idroelettrico Canezza di Pergine Valsugana
- d) impianto di trigenerazione e reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento a Pergine Valsugana

2. Si precisa che gli impianti a rete vanno considerati come unico sito virtuale, secondo quanto previsto dal documento “Chiarimenti in materia di diagnosi energetica nelle imprese ai sensi dell’art. 8 del D.lgs. n. 102/2014” pubblicato dal MISE.

3. La DE, che sarà redatta conformemente alla UNI CEI EN 16247, si svilupperà secondo la redazione del rapporto di diagnosi mediante l’analisi dei dati totalmente forniti dal Committente. Nei paragrafi che seguono si riportano le fasi operative per la conduzione della DE, nel rispetto dei requisiti indicati in Allegato 2 del d.lgs. n. 102/2014 e s.m.i.

Finalità della diagnosi:

- miglioramento efficienza energetica;
- riduzione costi approvvigionamento energetico;
- miglioramento sostenibilità ambientale;
- riqualificazione sistema energetico.

Caratteristiche della diagnosi:

- completezza;
- attendibilità;
- tracciabilità;
- utilità;
- verificabilità.

Azioni per il conseguimento dei risultati:

- razionalizzazione flussi energetici significativi;
- individuazione tecnologie energy - saving ed uso FER;
- recupero energia disperse;
- ottimizzazione contratti di fornitura energetica;
- gestione rischi tecnici ed economici relativi agli interventi di miglioramento energetico;
- miglioramento modalità di conduzione e manutenzione.


ART. 5 - ITER PROCEDURALE.

La DE si comporrà delle seguenti fasi operative:

1. Attività preliminari.

- Presentazione del contesto normativo e delle finalità della DE;
- Condivisione degli obiettivi e del “confine” di indagine della DE;
- Intervista e consegna delle check - list con i dati e documenti da fornire;
- Individuazione delle figure aziendali di riferimento;
- Primo sopralluogo di analisi e visita di orientamento.

2. Raccolta dati e audit impiantistico.

	SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DIAGNOSI ENERGETICHE AI SENSI DEL D.LGS. N. 102/2014 e s.m.i. SU EDIFICI E IMPIANTI STET	Rev. 01 29/05/2019
	CAPITOLATO D'ONERI	Pag. 3 di 6

- Sopralluogo con raccolta dati e documenti forniti dalla committenza e approfondimento in campo sugli impianti e macchinari con rilevamento delle condizioni di funzionamento;
- Individuazione dei principali centri di consumo.

3. Analisi dei dati.

- Riordino dei dati e documenti raccolti con verifica di congruità dei valori di consumo;
- Creazione del modello energetico aziendale relativo agli specifici impianti a rete e confronto delle relative risultanze con il personale dell'azienda;
- Produzione degli indici energetici specifici per i vari centri di consumo;
- Confronto con indici energetici di riferimento.

4. Individuazione di opportunità di intervento.

- Selezione dei centri di consumo e/o apparecchiature e/o processi con priorità di intervento;
- Studio delle tecnologie e metodologie di efficientamento energetico;
- Analisi dei costi benefici (in sigla LCCA) delle diverse opportunità di efficientamento energetico.

5. Redazione del rapporto di diagnosi.

- Produzione del rapporto di DE conforme al d.lgs. n. 102/2014 e s.m.i., distinto per ogni impianto a rete analizzato (unico sito virtuale) e per ogni unità produttiva analizzata (sede, centrale idroelettrica "Canezza"), composto da un documento che rappresenta lo stato attuale dei sistemi energetici, da una sezione relativa alle inefficienze riscontrate con elencazione interventi di miglioramento energetico proposti.
- Il rapporto dovrà essere sottoscritto dal soggetto in possesso dei requisiti in premessa.

6. Presentazione dei risultati.


- Rapporto sintetico con i risultati della DE;
- Documento che dettaglia gli interventi di miglioramento energetico più rilevanti con relativa analisi costi benefici (LCCA);
- Confronto con la committenza per fornire eventuali chiarimenti ed eventualmente per definire le modalità realizzative delle azioni di miglioramento energetico.
- supporto nell'attività di caricamento delle DE sul portale ENEA.

ART. 6 - TERMINE DI ESECUZIONE.

1. L'attività oggetto del presente capitolato è finalizzata all'adempimento degli obblighi del d.lgs. n. 104/2014 e s.m.i., quindi deve essere obbligatoriamente rispettato il termine limite del **30/11/2019**, data entro la quale il rapporto di DE dovrà essere caricato sul portale dedicato predisposto dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE).
2. Data la necessità di collaborazione tra il personale del Committente ed il Professionista, quest'ultimo si farà carico di comunicare tempestivamente al Committente eventuali ritardi che dovessero insorgere per qualunque motivo.
3. Per redigere la DE il Professionista dovrà ricorrere a figure professionali qualificate con comprovata esperienza nel settore.

ART. 7 - FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO.

1. Il corrispettivo stimato spettante all'Appaltatore a fronte di tutte le prestazioni di cui al presente capitolato è pari a quanto previsto nell'offerta economica presentata dall'Appaltatore nell'ambito della procedura di affidamento.

	SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DIAGNOSI ENERGETICHE AI SENSI DEL D.LGS. N. 102/2014 e s.m.i. SU EDIFICI E IMPIANTI STET	Rev. 01 29/05/2019
	CAPITOLATO D'ONERI	Pag. 4 di 6

2. Il corrispettivo sarà erogato in unica soluzione al termine della prestazione.
3. Il pagamento sarà effettuato a 60 giorni data fattura fine mese.
4. La fattura dovrà essere intestata al Committente secondo l'intestazione specificata nell'ordine.
5. Il pagamento a favore del Professionista sarà effettuato esclusivamente mediante accredito sul conto corrente riportato sulla fattura dello stesso. La contabile relativa al bonifico bancario sul conto corrente dedicato ai fini della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 8 - RISERVATEZZA.

1. Il Professionista è obbligato a non rivelare a terzi e a non utilizzare, per motivi e ragioni non attinenti all'esecuzione del Contratto, le informazioni di qualsiasi natura messe a disposizione dal Committente per l'esecuzione del contratto. In caso di inosservanza di tale obbligo di riservatezza, il Professionista dovrà risarcire al Committente i danni che ne dovessero derivare.
2. Il Professionista si obbliga a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.
3. Il Professionista è responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di riservatezza anzidetti.
4. Il Professionista non dovrà conservare, su qualsiasi formato e supporto, i dati e copia degli stessi, ricevuti o acquisiti ai fini dell'esecuzione del contratto, fatti salvi gli obblighi di legge.

ART. 9 - TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA.

1. Si richiamano e si applicano integralmente al contratto stipulato le normative sulla regolarità contributiva e retributiva del personale alle dipendenze del Professionista.
2. Si richiamano in particolare o le disposizioni di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 50/2016. Le medesime disposizioni sono estese, convenzionalmente, anche a tutela dei lavoratori autonomi eventualmente impiegati dal Professionista nell'esecuzione del contratto.

ART. 10 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.


Per la definizione delle controversie il Foro competente è individuato esclusivamente in base alla sede del Committente, con esclusione della competenza arbitrale. E' sempre possibile la transazione.

ART. 11 - FACOLTÀ DEL COMMITTENTE DI UTILIZZO DI MEZZI INTEGRATIVI.

1. In casi di carenza e/o inadempimento nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto il Committente si riserva ampia ed insindacabile facoltà di avvalersi di terzi soggetti.
2. Il Professionista si impegna a rimborsare tutti i costi sostenuti dal Committente a norma del presente articolo.

ART. 12 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE.

1. Tutte le spese, tasse ed imposte inerenti e conseguenti all'appalto ed alla stipulazione del relativo contratto, nessuna eccettuata o esclusa, sono a carico totale del Professionista.
2. Il contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto; l'I.V.A. è regolata dalla legge.

	SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DIAGNOSI ENERGETICHE AI SENSI DEL D.LGS. N. 102/2014 e s.m.i. SU EDIFICI E IMPIANTI STET	Rev. 01 29/05/2019
	CAPITOLATO D'ONERI	Pag. 5 di 6

ART. 13 - DOMICILIO E RECAPITI.


1. Le parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi legali impegnandosi reciprocamente a comunicare ogni variazione delle stesse.
2. Il Professionista indica quali recapiti utili, per tutte le comunicazioni previste dal presente capitolato, quelli indicati in sede di presentazione dell'offerta.

ART. 14 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ.

1. Ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i., il Professionista assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ivi previsti e si impegna a comunicare entro sette giorni dall'accensione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati ai sensi del comma 1 del medesimo art. 3, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su essi; gli estremi dei conti correnti devono essere riportati anche nelle fatture. Qualora risulti che le transazioni relative al presente contratto siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., il contratto si intende risolto di diritto, senza ulteriori formalità, con ogni conseguente responsabilità del Professionista verso il Committente per i danni ad esso conseguenti.
2. Il Professionista si impegna inoltre ad inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i propri subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati alle prestazioni di cui al contratto, una clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata L. n. 136/2010 e s.m.i.
3. Il Professionista si impegna, qualora abbia notizia dell'inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei propri subcontraenti o fornitori/clienti, all'immediata risoluzione del relativo rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Committente e l'ufficio territoriale del Governo competente. Qualunque variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui al presente comma, deve essere tempestivamente notificata dal Professionista al Committente il quale, in caso contrario, è sollevato da ogni responsabilità.

ART. 15 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO.

1. Qualora il Professionista non si attenga alle indicazioni ed alle richieste formulate dal Committente, ovvero non rispetti il termine per l'esecuzione del contratto di cui al punto 6, per causa a lui imputabile, il Committente si riserva la facoltà di risolvere il rapporto contrattuale con il Professionista inadempiente, senza alcun obbligo di previa messa in mora, restando libero da ogni impegno verso il medesimo senza che esso possa pretendere alcun compenso o indennizzo per onorari o rimborsi spese.
2. Il Committente potrà inoltre risolvere il contratto, oltre che nei casi previsti dal precedente comma e dall'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., anche nei seguenti casi:
 - a) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - b) accertata violazione delle norme in materia di sicurezza da parte del Professionista;
 - c) perdita, da parte del Professionista, dei requisiti per l'esecuzione del contratto, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione o la capacità di svolgere la professione regolamentata;
 - e) accertati inadempimenti rispetto alla normativa ambientale; a riguardo il Committente si riserva di effettuare controlli a campione, in ogni momento, sul rispetto delle norme ambientali da parte del Professionista;

	SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DIAGNOSI ENERGETICHE AI SENSI DEL D.LGS. N. 102/2014 e s.m.i. SU EDIFICI E IMPIANTI STET	Rev. 01 29/05/2019
	CAPITOLATO D'ONERI	Pag. 6 di 6

f) violazione, da parte del Professionista, di norme di comportamento previste nel Codice Etico e nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottati dalla Stazione appaltante, pubblicati sul sito istituzionale.

3. Al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2, la risoluzione unilaterale del contratto è esercitabile da parte del Committente previa semplice messa in mora di 5 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti.

4. Qualora il Professionista risulti inadempiente al suddetto invito ad adempiere, la risoluzione diventa automaticamente efficace ed al medesimo Professionista spetta unicamente il compenso delle prestazioni effettivamente rese, nel limite delle parti utilizzabili, senza ulteriori indennizzi e maggiorazioni per incarico parziale. Il compenso potrà essere liquidato immediatamente solo in assenza di danni subiti dal Committente in conseguenza dell'inadempimento.

5. Sono sempre dovuti dal Professionista i danni subiti dal Committente in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidati a terzi. Per il risarcimento di tali danni il Committente può trattenere qualunque somma maturata a credito del Professionista in ragione delle prestazioni eseguite.

ART. 16 - SUBAPPALTO.

1. Per le peculiarità del servizio non è consentito all'Appaltatore ricorrere al subappalto.

ART. 17 - SICUREZZA SUL LAVORO E PREVENZIONE INFORTUNI.

1. Il Professionista dovrà osservare integralmente le disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro ed in particolare quelle previste nel d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

2. L'incidenza degli oneri della sicurezza ai fini dell'esecuzione del servizio è pari a 0 (zero).

3. Non rientrano nei costi della sicurezza i cosiddetti "costi interni", cioè tutto quanto fa riferimento all'ambito applicativo del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. del Professionista (ad esempio la formazione, l'informazione, la sorveglianza sanitaria, le spese amministrative, ecc.) che si ritengono compensati nell'ambito dell'importo a base d'asta in quanto compresi negli oneri generali del Professionista.

Pergine Valsugana, il _____

Il Professionista

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, si accettano espressamente le clausole di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 del presente capitolato.

Il Professionista